

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

REGOLAMENTO

1. Costituzione

Al fine di promuovere, anche in applicazione della normativa nazionale ed europea, la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e di ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità nello svolgimento della professione forense fra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine Avvocati di Pordenone, è costituito il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone. Il Comitato ha la propria sede presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

2. Composizione

Il Comitato dura in carica due anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine. Il Comitato è composto da 7 membri, di cui sei vengono eletti da tutti gli iscritti all'albo degli Avvocati e uno viene designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i suoi consiglieri. Le elezioni sono disciplinate dal regolamento che fa parte integrante del presente ordinamento. Al suo interno il Comitato nomina il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario. In caso di impedimento del Presidente ed in assenza di delega specifica ad un altro qualsiasi membro del comitato, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicepresidente ed in subordine dal più anziano anagraficamente. In caso di impedimento del Segretario, le funzioni dello stesso sono svolte dal più giovane dei componenti.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone. A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) analizzare e monitorare la situazione degli avvocati e dei praticanti di sesso femminile nonché degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità;
- b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- c) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti o comunque atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della pari opportunità ;
- e) organizzare incontri con gli Avvocati ed i Praticanti;
- f) informare e sensibilizzare sulla necessità di promuovere le pari opportunità nella vita lavorativa, nell'aggiornamento e nella formazione;
- g) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- h) promuovere iniziative e confronti tra i diversi ordini professionali sulle pari opportunità;
- i) favorire una più equa e diretta partecipazione femminile nelle cariche degli organismi direttivi nazionali e locali del Consiglio nazionale Forense e dell'Ordine, nonché delle istituzioni, associazioni e organismi dell'Avvocatura;
- l) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti di sesso femminile nonché degli

avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

#### 4. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati le iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni del comitato;

Il Segretario svolge le usuali attività di Segreteria e redige i verbali del Comitato.

#### 5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

#### 6. Convocazioni e Deliberazioni

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti.

La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, a mezzo fax e posta elettronica e deve contenere il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni saranno approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno adottate, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Il verbale delle riunioni redatto dal Segretario deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

#### 7. Decadenza e Dimissioni

Il componente del Comitato Pari opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni o in caso di cancellazione dall'Albo degli avvocati.

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato, così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo. Qualora non vi siano ulteriori candidati per poter integrare il Comitato, il Consiglio dell'Ordine provvederà alla nomina del nuovo membro.

#### 8. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati fornisce al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso.

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

#### 9. Strumenti e Risorse.

Per lo svolgimento delle funzioni del Comitato il Consiglio dell'Ordine può prevedere:

- la collaborazione degli Uffici dello stesso;
- l'utilizzazione di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche, nonché per la partecipazione a convegni e congressi.
- il patrocinio degli eventi organizzati dal Comitato stesso.

#### REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1.

Le elezioni dei sei componenti il Comitato si svolgono preferibilmente in concomitanza a quelle per il Consiglio dell'Ordine.

Art. 2.

Sono eleggibili tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Pordenone che abbiano presentato la propria candidatura nelle modalità previste dall'articolo seguente.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine di Pordenone provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno sette giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Art. 3.

La candidatura è individuale.

I candidati sono raggruppati in unica lista redatta in ordine alfabetico.

Sono cause di ineleggibilità:

- 1) la concomitante carica di Consigliere dell'Ordine;
- 2) aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 3) aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di condanna a sanzioni, esclusa quella dell'avvertimento;
- 4) tutte le altre cause di ineleggibilità previste dalla disciplina delle elezioni presso il Consiglio dell'Ordine.

Art. 5.

Le elezioni si svolgono in unico turno. Il seggio elettorale di cui agli artt. 7 e ss., è insediato nell'aula adibita alle assemblee.

La votazione e lo scrutinio avvengono con le stesse modalità stabilite per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Vengono eletti i sei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, prevale l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

In caso di successive dimissioni, rinuncia o decadenza, si procederà come previsto nell'art. 7 del Regolamento.

Art. 6.

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con

modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del

seggio elettorale.

Art. 7

Il Seggio elettorale è il medesimo costituito per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ove le elezioni del Comitato si svolgano in concomitanza con quelle del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso in cui non ci sia concomitanza delle elezioni, il Seggio elettorale per l'elezione del Comitato è comunque costituito con le stesse forme e modalità previste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Seggio nominano il presidente ed il segretario del seggio.

Il seggio è composto dal presidente e da sei scrutatori.

Durante le operazioni elettorali il Presidente del seggio ha la facoltà di nominare due o più iscritti agli Albi, non candidati, per la sorveglianza

necessaria ad assicurare la regolarità della consultazione. In caso di allontanamento il Presidente designa il vicepresidente.

Art. 8

Il voto è espresso con apposizione di croci in corrispondenza dei nomi degli iscritti che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'art.3, elencati in ordine alfabetico sulle schede prestampate, timbrate e vistate dal Presidente o dal Segretario del seggio.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione all'albo.

Art. 9

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell'elettore, saranno adottati i principi vigenti in materia di elezione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 10

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11 alle ore 12. A conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio. Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio alle ore 14 e la ripresa alle ore 9 del giorno successivo.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, in quanto compatibile,

mento CPO ordine PN

vale il regolamento elettorale adottato dal Consiglio dell'Ordine.